

**PARERE SCRITTO IN MATERIA DI ASSEVERAZIONE DI  
PERIZIE GIURATE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE  
ASSEVERAZIONI DAVANTI AL NOTAIO.**

////////////////

In data 19 agosto 2022, il Signor Oricchio Canzio nato a Salerno il 23 febbraio 1973, nella sua qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale denominata TRADUX DI CANZIO ORICCHIO, con sede in Trapani, Via Vespri numero 113, ha sottoposto al sottoscritto procuratore, il seguente quesito:

**Sono titolare di un'impresa individuale avente come oggetto sociale, tra l'altro i servizi di traduzione. Negli ultimi tempi, è capitato che alcuni Uffici Pubblici in Italia hanno rigettato le asseverazioni che predispongo presso i Notai o presso i Giudici di Pace, in quanto non le ritengono conformi alla legge e non le ritengono equipollenti alla pari delle perizie asseverate presso le Cancellerie dei Tribunali. E' giusto e corretto tale comportamento e prassi applicativa degli Enti a cui gli elaborati peritali sono rivolti?**

o o o o o o o o

Il sottoscritto Avv. Ivano Frigerio del Foro di Lecco, con Studio Legale in Molteno (Lc), Via Cavour numero 10, in base al quesito sottoposto è in grado di esprimere le seguenti osservazioni e di formulare il seguente parere scritto in merito.

Dove si può giurare una perizia.

*Perizia giurata: cos'è, a cosa serve e come si fa?*

*In cosa consiste il giuramento sulla perizia?*

*Perizia giurata falsa: è reato?*

Le perizie redatte da esperti professionisti possono essere fondamentali allorquando si deve

affrontare una causa in Tribunale: si pensi alla necessità di valutare i danni riportati a seguito di un sinistro stradale, oppure di stabilire la capacità d'intendere e di volere di un soggetto. Quanto appena detto è confermato dalla circostanza per cui, quando un Giudice ritiene di dover decidere su aspetti eccessivamente tecnici che sfuggono alla sua competenza giuridica, decide di nominare un consulente tecnico d'ufficio che gli offra tutti i chiarimenti opportuni. Quello che interessa, però, sono le perizie di parte, cioè quelle commissionate dai privati; queste ultime hanno spesso uno scarso valore probatorio per via del fatto che, per l'appunto, sono commissionate da coloro che hanno degli interessi in gioco. In altre parole, le perizie di parte potrebbero non essere imparziali. Per superare questo ostacolo è possibile far giurare una perizia. Di cosa si tratta?

La perizia giurata è il parere tecnico reso da un professionista il quale, per avvalorare il proprio scritto, decide di formulare un solenne giuramento innanzi a un pubblico ufficiale. Il giuramento consiste nell'assicurare che il proprio compito è stato svolto onestamente e in ossequio a principi di verità. Insomma: il professionista giura che la sua perizia è completamente veritiera. Il giuramento che rende la perizia maggiormente affidabile va reso innanzi a determinati soggetti e seguendo specifiche formalità.

Perizia giurata: cos'è.

La perizia giurata è il documento contenente il parere di un professionista esperto in un determinato settore, documento sul quale il perito stesso ha formulato un particolare giuramento.

A differenza della perizia semplice, il perito che giura sul proprio elaborato si assume la responsabilità penale delle proprie dichiarazioni: nel caso di perizia non veritiera, infatti, il professionista risponde del reato di falsità ideologica, punita con la reclusione sino a due anni.

Dove si fa giuramento sulla perizia.

Per trasformare una perizia semplice in una perizia giurata occorre che il professionista che l'ha

redatta presti un formale giuramento innanzi a un pubblico ufficiale.

Per la precisione, si può giurare sulla propria perizia innanzi a un Notaio oppure al Cancelliere del Tribunale o dell'Ufficio del Giudice di Pace. Ovviamente, la perizia deve essere giurata da chi l'ha effettuata: non può presentarsi un terzo e giurare che la perizia redatta da altri corrisponda al vero.

Perizia: il giuramento in Tribunale.

Il perito che voglia giurare sulla propria perizia deve recarsi in Tribunale o presso l'ufficio del Giudice di Pace con un valido documento di identità e con l'elaborato da giurare, quest'ultimo compiutamente datato e sottoscritto dal suo autore.

Oltre alla perizia, il professionista dovrà produrre tutti gli eventuali allegati (ad esempio, planimetrie, fotografie, ecc.), compilare un modulo di giuramento che il Cancelliere avrà cura di sottoporgli e, sempre alla presenza del Cancelliere, apporre la sottoscrizione in calce al modello.

Il Cancelliere redige un breve verbale delle operazioni, riportando la formula di giuramento che ha recitato il perito: «Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità».

Presso la Cancelleria resterà depositata una copia della prima pagina della perizia (non è necessario depositare una copia dell'intera perizia) e copia del verbale di giuramento con i dati anagrafici e la residenza del professionista che ha giurato.

Perizia: giuramento davanti al Notaio.

In alternativa al Cancelliere di Tribunale, è possibile giurare la perizia davanti a un Notaio. La procedura è la stessa indicata nei paragrafi precedenti; in questo caso, però, non è possibile preventivare il costo del giuramento, visto che sarà il Notaio a dettare il prezzo.

Sarà cura del Notaio sottoporre al professionista tutta la documentazione utile al giuramento; tuttavia, essa non sarà differente da quella esaminata sopra.

Nello specifico, i documenti da produrre allo studio notarile sono i seguenti:

.fotocopia del documento di identità in corso di validità (fronte-retro) e del codice fiscale del perito;

.dati identificati dell'albo di iscrizione (geometra, ingegnere, dottore commercialista);

.eventuale visura aggiornata presso la Camera di Commercio, qualora il perito sia iscritto presso il Registro delle Imprese;

.copia stampata della perizia che si intende giurare innanzi al Notaio.

Il verbale di giuramento è soggetto a registrazione a tassa fissa.

Perché giurare una perizia?

Infine, il quesito forse più importante di tutti: perché giurare una perizia? La risposta è molto semplice: la perizia giurata assume, agli occhi dei terzi e soprattutto del Giudice, un valore probatorio molto più forte rispetto alla semplice perizia non giurata.

Ciò perché, come anticipato più sopra, il professionista che giura la perizia assume una precisa responsabilità penale nel caso di dichiarazioni false.

Dopo il giuramento, l'elaborato peritale si accresce di ulteriore valore divenendo atto pubblico.

Attenzione, però: come ha ricordato la giurisprudenza, la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento raccolto dal Cancelliere o dal Notaio, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, per cui il Giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse.

Dunque, se la parte processuale pensa di poter vincere la causa producendo una perizia giurata, si sbaglia di grosso.

#### **LEGGE NOTARILE.**

Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 1937 n. 2358 (in G.U. 1°

febbraio 1938, n. 25). (GU n. 234 del 7 ottobre 1937).

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ai notari è concessa anche la facoltà di:

1° ricevere in deposito atti pubblici, in originale od in copia, scritture private, carte e documenti, anche se redatti all'estero;

2° ricevere le dichiarazioni di rinunzia ad eredità di cui all'art. 944 del codice civile;

3° firmare e vidimare i libri commerciali secondo le disposizioni del codice di commercio, anche in comuni dove risiede il Tribunale o il Pretore, con obbligo di trasmetterne la nota al Tribunale in conformità al disposto dell'art. 24 del Codice medesimo;

4° ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera;

5° rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali, salva sempre all'autorità presso cui se ne, fa uso la facoltà di richiedere l'esibizione degli originali. Le dichiarazioni di cui al n. 2 non acquistano efficacia se non dal giorno in cui sono trascritte nell'apposito registro tenuto nella Cancelleria della Pretura competente. Per il deposito delle dichiarazioni stesse si applica il disposto dell'art. 2 del R. Decreto 10 settembre 1914 n. 1326.

La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 e in quelli di deposito di atti pubblici di cui al n. 1. Detti atti, fatta eccezione di questi ultimi, sono rilasciati dal Notaio in originale.

#### **Verbali di asseverazione con giuramento di perizie e traduzioni.**

Il Notaio si occupa del giuramento da parte di chiunque (geometra, architetto, ingegnere, agente immobiliare, commercialisti, revisori legali, revisori contabili, traduttori, privati, ecc.) di qualsiasi tipo di perizia, attestazione e traduzione (perizie di stima mobiliari, perizie di stima immobiliari, perizie di stima ex art. 2465 comma 2

c.c., attestazioni ex art. 6 comma 3 lett. d) del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, attestazioni ex art. 160 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, attestazioni SOA ex art. 76 comma 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, perizie di rideterminazione del valore delle partecipazioni sociali redatte ai fini fiscali, perizie di rideterminazione del valore dei terreni redatte ai fini fiscali, ecc.).

I verbali notarili di asseverazione con giuramento non devono essere registrati all'Agenzia delle Entrate, ma possono essere assoggettati a registrazione volontaria. Se volontariamente assoggettati a registrazione volontaria, scontato imposta di bollo (tramite Modello Unico Informatico nella misura forfetaria di 45,00 € indipendentemente dalla lunghezza del documento giurato) e imposta di registro (nella misura fissa di 200,00 €) per complessivi 245,00 €; pertanto, qualora il documento da giurare sia particolarmente lungo e, applicando le marche da bollo, si superi l'importo di 245,00 € può essere conveniente assoggettarlo a registrazione volontaria.

Nel caso in cui il documento non sia assoggettato a registrazione volontaria, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di una marca da bollo da 16,00 € ogni 100 righe scritte, compresi gli allegati, con la sola eccezione degli allegati tecnici (planimetrie catastali, elaborati grafici, ecc.) su ognuno dei quali deve essere applicata una marca da bollo da 2,00 €.

Si ricorda che le perizie di stima redatte ai fini fiscali (ad esempio quelle di rideterminazione del valore delle partecipazioni sociali o quelle di rideterminazione del valore dei terreni) sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo a norma dell'art. 5 della TABELLA allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Il costo di un verbale di asseverazione con giuramento è, normalmente, di 100,00 €, oltre I.V.A. per legge, contributi e imposte.

#### **LA RESPONSABILITA' RIFERITA AGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

E' necessario partire dall'analisi del regime delle responsabilità in generale che incombono sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni e che

traggono supremo fondamento normativo dall'art. 28 della Costituzione che così testualmente recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti Pubblici". Dal dettato costituzionale emerge che qualora un pubblico dipendente nello svolgimento del servizio ovvero nell'ambito dei suoi cosiddetti "doveri d'ufficio" mette in atto comportamenti, anche omissivi, lesivi di diritti di "terzi", è passibile, a secondo della specificità del caso, di imputazione di responsabilità penale, civile o amministrativa di cui è chiamato a rispondere, relativamente alla concreta fattispecie attiva o omissiva, penalmente, civilmente, amministrativamente rilevante. Dalla dottrina e dalla giurisprudenza è stato ampiamente evidenziato come da uno stesso atto, individuato quale "fatto generatore", possano derivarne, talvolta anche contestualmente, le seguenti tipologie di responsabilità: penale, per il reato commesso; civile, per danno arrecato a un "terzo"; amministrativo (patrimoniale-contabile), per danno arrecato all'erario; dirigenziale; disciplinare, per infrazione agli obblighi di servizio.

#### **CONCLUSIONI.**

Il sottoscritto procuratore dopo analizzato il quesito sottoposto dall'impresa individuale TRADUX DI CANZIO ORICCHIO e aver svolto le considerazioni che precedono, a conclusione del parere scritto rivela quanto segue:

E' possibile e lecito asseverare le perizie giurate davanti al Notaio giusto quanto disposto dall'Art. 1, punto 4°, del Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1937 n. 2358.

Deve svolgersi uguale conclusione per le perizie giurate asseverate presso il Giudice di Pace.

Molteno, addì 22 agosto 2022.

Con Osservanza.  
Avv. Ivano Frigerio.

